



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

Chieti, data del protocollo

### AVVISO ESPLORATIVO

INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA, E SERVIZI CONNESSI, AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLA PROVINCIA DI CHIETI.

#### 1. PREMESSE

1.1. Nell'ambito dei flussi in arrivo di migranti richiedenti protezione internazionale che giungono sul territorio nazionale connessi all'emergenza sbarchi, si verifica un consistente aumento di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA).

1.2. Nell'ottica di ampliare la capienza del sistema di prima accoglienza per tale tipologia di beneficiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 142/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale i Prefetti, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), possono attivare per tale finalità e per il tempo strettamente necessario strutture ricettive temporanee.

1.3. Relativamente all'accoglienza dei MSNA, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 1 settembre 2016 (G.U. n. 210 del 8.09.2016, concernente "*Istituzione di centri governativi di prima accoglienza destinati ai minori stranieri non accompagnati*") ha stabilito, tra l'altro, i servizi minimi da erogare presso i centri governativi di prima accoglienza dedicati ai predetti beneficiari.

1.4. Ai fini del presente avviso, per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne **di età non inferiore ai 14 anni**, non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

#### 2. FINALITÀ DELL'AVVISO

2.1 La presente procedura, che riveste carattere di urgenza, nell'assoluto rispetto dei principi di economicità, trasparenza e parità di trattamento, è volta ad esplorare la possibilità di attuare una attività di accoglienza residenziale, organizzata presso strutture collettive temporanee e straordinarie, idonee all'ospitalità di un **numero massimo di 50 (cinquanta) minori stranieri non accompagnati** (MSNA), con una capienza per singola struttura pari a 25 posti, in conformità a quanto prescritto dal citato D.M. 1 settembre 2016.

2.2 Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali, diritti di prelazione o preferenza, né costituisce alcun vincolo nei confronti della Prefettura, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento, anche in conseguenza delle eventuali ulteriori istruzioni che dovessero essere impartite dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei MSNA.

2.3 L'acquisizione della manifestazione d'interesse ha, pertanto, lo scopo di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione del servizio e la conoscibilità degli operatori economici/Enti del terzo settore disponibili.

#### 3. OGGETTO

3.1 Il servizio consiste nella messa a disposizione **di n. 50 (cinquanta) posti**, presso strutture ricettive temporanee con una capienza per singola struttura pari a 25 posti, site nel territorio della



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

Provincia di Chieti, per l'accoglienza di MSNA di età non inferiore ad anni 14 e nella erogazione dei relativi servizi, secondo le specifiche contenute nel citato Decreto 1 settembre 2016 e, nei limiti di compatibilità, nel Decreto del Ministro dell'Interno del 20 novembre 2018.

3.2 In particolare, devono essere assicurati i servizi previsti **nell'allegato capitolato e nelle relative specifiche tecniche integrative**.

3.3 Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi solo se effettivamente verranno inviati MSNA presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dagli enti gestori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Diversamente, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. Ogni onere connesso alla gestione della/e struttura/e per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico del gestore.

#### 4. CORRISPETTIVI

4.1 La Prefettura, in caso di attivazione del servizio, corrisponderà l'importo massimo di € 60,00, *pro-capite pro-die* IVA inclusa, ove dovuta, e, pertanto, in caso di procedura di gara la base d'asta è pari ad **€ 54,61** euro *pro-die pro-capite*, esclusa IVA se dovuta, a cui si aggiungono 0,027 euro *pro-die pro capite* per la scheda telefonica e € 2,50 *pro-die pro-capite* per il pocket money, non soggetti a ribasso.

4.2 Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo a fronte della effettiva erogazione dei servizi di accoglienza presso le strutture messe a disposizione dai medesimi e sulla base del numero realmente ospitato di migranti. Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'affidamento, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. Ogni onere connesso alla gestione della/e struttura/e per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico del gestore.

4.3 Fermo restando il limite di cui all'art.19, comma 3-bis del D.Lgs. 142/2015 relativo alla capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura ricettiva destinata all'accoglienza di MSNA, in corso di esecuzione e qualora necessario, la Prefettura può imporre al gestore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, il gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 L'affidamento del servizio avrà **durata di 7 mesi**, con decorrenza dalla stipula del contratto, fatto salvo il ricorso alla proroga di cui all'art 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, nei termini e alle condizioni ivi previste, il cui valore non è predeterminabile.

#### 5. REQUISITI DEGLI OPERATORI

5.1 Possono partecipare all'avviso esplorativo gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs.36/2023, ivi compresi gli enti del terzo settore, che abbiano tra i propri fini istituzionali, quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza e assistenza alla persona o che siano convenzionati con enti che svolgono attività in favore di immigrati richiedenti protezione internazionale, per l'organizzazione e la gestione di strutture di accoglienza temporanea.

5.2 Tutti i soggetti interessati dovranno mettere a disposizione una dotazione minima di personale, secondo i parametri riportati nella Tabella dotazione personale (*Allegato A*) ed essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati.

##### **Requisiti di carattere generale**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Ministero dell'Interno costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- c) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
- f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.
- g) Nel caso di "Enti del terzo settore – ETS" in attuazione dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020).

### **Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi**

- a) avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi in argomento;
- b) pregressa esperienza in servizi analoghi nell'ultimo triennio per un valore complessivo non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal corrispettivo massimo *pro-capite pro-die* moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata del contratto.
- c) disporre di una adeguata équipe multidisciplinare in grado di prestare i servizi oggetto dell'appalto e, in particolare, delle seguenti figure:
  1. quale **Direttore del centro (si veda l'art. 6 del capitolato)**, un soggetto in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, discipline mediche o altra disciplina attinente con esperienza lavorativa certificabile di almeno **due anni** presso strutture di accoglienza per minori;
  2. quali **operatori** all'interno di ciascuna struttura in cui si articolano, eventualmente, il centro di accoglienza per minori, personale, in numero proporzionale alla capienza della struttura stessa, secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del capitolato allegato e nella tabella allegato A;
  3. **ulteriore personale** qualificato, addetto alla sanificazione, pulizia ed alla preparazione dei pasti.
- d) disporre di idonee strutture ove svolgere in servizio di accoglienza dei MSNA, dotate dei requisiti di conformità urbanistica ed igienico-sanitaria ed in regola con le norme in materia di prevenzione incendi secondo la normativa vigente, come meglio indicato nell'art. 9 del capitolato allegato. La dimostrazione della conformità delle strutture proposte ai requisiti indicati nel capitolato dovrà risultare da perizia asseverata resa da un ingegnere o un architetto regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale che descriva la struttura ed attesti sotto la propria personale responsabilità che la struttura proposta presenta tutti i requisiti indicati dal capitolato. La disponibilità della struttura dovrà essere dimostrata dall'allegazione del relativo titolo di disponibilità (proprietà, locazione o comodato), con indicazione nominativa dei soggetti proprietari, sui quali verranno disposte le



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

verifiche antimafia. All'atto della presentazione della manifestazione di interesse, in luogo del relativo titolo di disponibilità potrà essere anche presentata idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti la disponibilità della struttura, sottoscritta dai proprietari e con indicazione nominativa degli stessi.

La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ogni necessaria verifica sulla idoneità delle strutture dichiarate disponibili.

La Prefettura si riserva, inoltre, di valutare, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della normativa vigente, l'idoneità delle strutture dichiarate disponibili.

### **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Possesso, ai sensi del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 36/2023, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

Si precisa che gli interessati non dovranno presentare offerte economiche, ma esclusivamente la propria manifestazione d'interesse.

La Prefettura, in caso pervengano più manifestazioni di interesse, si riserva di richiedere requisiti ulteriori ai sensi del D.Lgs. n.36/2023.

## **6. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE**

6.1 I centri, autorizzati, ai sensi della normativa nazionale e regionale, devono essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.

Il centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, **per un periodo di norma non superiore a sessanta giorni.**

**Il centro garantisce l'ospitalità di 25 minori in ogni struttura destinata in via esclusiva.**

Ciascuna sede può accogliere fino ad un MASSIMO DI 25 MINORI.

**Il proponente che intende partecipare alla procedura in parola può assicurare la copertura di un numero di posti inferiore.**

In conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 19, comma 3-bis, del d.lgs. 18 agosto 2015, n.142 e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, le strutture ricettive avranno carattere temporaneo. Le medesime dovranno essere destinate **IN VIA ESCLUSIVA** all'ospitalità dei minori e **potranno ospitare esclusivamente i minori di età superiore ai quattordici anni per il tempo strettamente necessario** al loro trasferimento in progetti della rete SAI e in centri di accoglienza messi a disposizione dei Comuni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato art. 19.

Le strutture devono soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'art. 10, comma 1, del più volte citato d.lgs. 18 agosto 2015, n.142 e devono essere dotate di apposito regolamento ai sensi dell'art. 5 del citato decreto interministeriale 1 settembre 2016, come dettagliato nell'allegato capitolato.

6.2 Le strutture devono essere conformi, come categoria catastale alla destinazione d'uso e devono essere adeguate, dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale (anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti) rispetto alla loro destinazione.

6.3 La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche attraverso le competenti autorità, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica delle strutture proposte in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità e la compatibilità della dislocazione logistica sono rimesse all'insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione delle strutture.



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

6.4 L'eventuale attivazione delle strutture di cui trattasi potrà essere disposta dal Prefetto di Chieti, sentito il Ministero dell'Interno e il Sindaco del Comune ove ha sede la struttura proposta, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis dello stesso d.lgs. n. 142/2015, anche in deroga alla normativa regionale.

6.5 Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture ricettive temporanee è data, altresì, notizia, a cura del gestore della struttura, al Comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio, al momento dell'ingresso del minore non accompagnato nella struttura, secondo quanto dettagliato nel capitolato allegato.

### **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

7.1 La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) e redatta secondo il modello allegato al presente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Capitolato debitamente sottoscritto per accettazione;
2. Titolo di disponibilità della struttura o dichiarazione sostitutiva;
3. Perizia asseverata resa da un ingegnere o un architetto regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale che descriva la struttura ed attesti sotto la propria personale responsabilità che la struttura proposta presenta tutti i requisiti indicati dal capitolato;
4. Curriculum professionale del soggetto che verrà designato quale Direttore del Centro;
5. Prospetto di sintesi dell'equipe multidisciplinare proposta con indicazione nominativa del personale;
6. Copertura assicurativa.

7.2 A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Prefettura di Chieti entro il **4 maggio 2024**, **esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo [protocollo.pfch@pec.interno.it](mailto:protocollo.pfch@pec.interno.it)**. Il messaggio di posta elettronica certificata **dovrà riportare il seguente oggetto "AVVISO ESPLORATIVO PER ACCOGLIENZA MSNA"**.

### **8. PROCEDURA**

8.1 Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate per verificare la loro validità ed il possesso dei requisiti prescritti.

8.2 In base al numero di manifestazioni di interesse pervenute ed in relazione ai posti offerti la Prefettura potrà disporre, in ragione dell'importo stimato dell'affidamento e della urgenza di provvedere: a) affidamenti in via di urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2015, anche mediante l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023; b) procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023; c) affidamenti diretti entro le soglie di legge; d) affidamento mediante gli strumenti contemplati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore); e) affidamenti previsti dal Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176.

8.3 In particolare, nel caso di disponibilità manifestata da un unico operatore, in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di assicurare l'utilizzo di strutture idonee, o di positiva valutazione di un'unica proposta tra quelle presentate, la Prefettura, ricorrendo le condizioni di urgenza ed indifferibilità per l'affidamento del servizio, nonché il caso di importi inferiori alle soglie di legge ovvero nel caso di ricorso agli strumenti di affidamento di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si riserva di procedere all'affidamento motivato del servizio.

8.4 La Prefettura procederà, comunque, ad una verifica di tutte le caratteristiche delle strutture proposte e della loro ubicazione, riservandosi la possibilità di poterle escludere dalla selezione per esigenze legate all'ordine ed alla sicurezza pubblica o al rischio di tensioni sociali, ovvero, altre motivate ragioni di inopportunità.



# Prefettura di Chieti

## Ufficio territoriale del Governo

*Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali*

8.5 Ogni proponente dovrà indicare il numero di minori stranieri che sarà in grado di ospitare per tutto il periodo di validità della convenzione e le strutture presso le quali verrà svolta l'accoglienza.

8.6 La Prefettura si riserva:

- nel caso in cui fosse presentata un'unica manifestazione di interesse e la stessa fosse valutata idonea dalla Prefettura, ovvero, tra più manifestazioni di interesse presentate e solo una fosse valutata idonea, di procedere comunque all'affidamento del servizio in favore dell'unico soggetto proponente;

- di non procedere alla sottoscrizione della convenzione;

- nei casi e con i limiti di cui all'art 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, la Prefettura di procedere all'esecuzione d'urgenza del servizio.

8.7 È fatto salvo il ricorso, nei casi in cui il fabbisogno consentisse il rispetto delle soglie di cui all'art. 35 del citato d.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento diretto.

8.8 In caso di successiva procedura di gara, l'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo criteri previamente determinati nella documentazione di gara.

### **9. ULTERIORI INFORMAZIONI**

10.1 Il risultato dell'indagine verrà reso noto esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet della Prefettura.

10.2 Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.

10.3 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003,

n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

10.4 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il Funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Isabella Bellinello in servizio presso l'Area IV della Prefettura

10.5 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Prefettura.

10.6 Eventuali informazioni potranno essere richieste via pec: [protocollo.prefch@interno.pec.it](mailto:protocollo.prefch@interno.pec.it).

10.7 Sono allegati al presente avviso:

- decreto 1 settembre 2016 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati", pubblicato in GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016;

- capitolato e relativi allegati;

- modello manifestazione di interesse;

- vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

F.to IL VICEPREFETTO VICARIO  
Dott.ssa Valentina Italiani